



Università degli Studi del Sannio

Unità Organizzativa *"Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"*

Oggetto: Procedura di selezione per la designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio non appartenenti ai ruoli dell'ateneo.

IL RETTORE

Decreto n.

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012, n. 781, modificato con Decreto Rettorale del 17 giugno 2016, n. 586, e successivi Decreti Rettorali del 28 novembre 2016, n. 1047 e del 5 aprile 2018, n. 313 ed, in particolare gli articoli 33 e 45;
- VISTO** il Regolamento Generale di Atene emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n.158, ed, in particolare, gli articoli 30 e seguenti;
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 33 dello Statuto stabilisce, tra l'altro, che:
- **il Consiglio di Amministrazione è *"...costituito con Decreto del Rettore ed è così composto:***
 - a) *il Rettore, che lo presiede;*
 - b) *un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni Didattiche Paritetiche, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo;*
 - c) ***due componenti scelti dal Rettore, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di***

comprovata competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale, **che non appartengono ai ruoli dell'ateneo** a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

- d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;
- e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne...";
- il **Consiglio di Amministrazione** "...è validamente costituito ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo e **dura in carica tre anni**...";
- alle "...adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante...";
- il "...mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c), d) ed e), dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta, mentre il mandato del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dura due anni e non è rinnovabile...";
- il Consiglio di Amministrazione "...disciplina il proprio funzionamento con apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente:
 - a) il divieto per i suoi componenti:
 - 1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di Rettore e di Direttore di Dipartimento;
 - 2) di essere componente di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il Consiglio di Dipartimento;
 - 3) di ricoprire il ruolo di Direttore, Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione;
 - 4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato;
 - 5) di ricoprire la carica di Rettore, Pro-Rettore o di far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
 - 6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e nella Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

b) *la decadenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo...*”;

- *eventuali “...compensi o indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dal medesimo Consiglio, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle modalità di attribuzione stabilite dal Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità...”;*

VISTO

inoltre, che l'articolo 30, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo prevede che **“...i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con Decreto del Rettore, entrano in carica il 1° gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del terzo anno di carica, ad eccezione del rappresentante degli studenti che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo anno di carica...”**;

VISTO

il Decreto Rettorale del 12 dicembre 2019, n.1229, con il quale sono stati nominati, componenti del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, in qualità di membri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, per il triennio 2020-2022, la Professoressa Paola INVERARDI e il Dottore Filippo LIVERINI;

CONSIDERATO

che, il predetto Decreto Rettorale del 12 dicembre 2019, n.1229, ha stabilito, tra l'altro, che il mandato dei due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Sannio non appartenenti ai ruoli dell'ateneo cesserà il 31 dicembre 2022;

VISTO

il Decreto Rettorale del 13 dicembre 2019, n. 1234, con il quale sono stati nominati, per il triennio 2020-2022, componenti del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, i rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico ed amministrativo;

VISTO

il Decreto Rettorale del 6 maggio 2021, n. 562, con il quale sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in seno agli organi di Ateneo;

CONSIDERATO

altresì, che l'articolo 30 del Regolamento Generale di Ateneo prevede, tra l'altro, che:

- **i “...due componenti che non appartengono ai ruoli dell'ateneo sono scelti dal Rettore, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione ad apposita procedura di selezione e che siano in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale...”;**
- **la verifica del “...possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione è demandata al Senato Accademico...”;**
- **il “...bando di selezione deve essere...affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento e pubblicato nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo per almeno venti giorni...”;**
- **nel “...caso in cui il numero di candidati in possesso dei requisiti richiesti sia inferiore a due, il Rettore, sentito il Senato Accademico, provvede a designare direttamente uno o entrambi i componenti che non appartengono ai ruoli dell'ateneo...”;**

ATTESA

pertanto, la necessità di indire una selezione pubblica preordinata alla designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere h), i), l) ed m), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 33 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 30 del Regolamento Generale di Ateneo,

DECRETA

Articolo 1

Indizione della procedura di selezione

E' indetta una procedura di selezione pubblica per la designazione, con le modalità previste dall'articolo 30 del Regolamento Generale di Ateneo, di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, per il triennio 2023-2025.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. I due componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), dello Statuto e dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, sono scelti, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, attraverso una apposita procedura di selezione alla quale possono partecipare persone, sia italiane che straniere, in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale o che abbiano maturato esperienze lavorative e/o professionali di elevato livello dalle quali risulti, in particolare, la loro qualificazione scientifica e culturale.
2. I candidati debbono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato unitamente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed alla adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
3. I requisiti di ammissione, come specificati nei commi 1 e 2 del presente articolo, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
Non possono partecipare alla procedura di selezione tutti coloro i quali:
 - a) appartengano ai ruoli della Università degli Studi del Sannio a decorrere dai tre anni precedenti la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione;
 - a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - b) siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
 - c) siano stati licenziati o destituiti dall'impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione con provvedimento adottato a seguito di un procedimento disciplinare o di una condanna penale;
 - d) siano stati dichiarati decaduti dall'impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - e) abbiano subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

4. I candidati sono ammessi alla procedura di selezione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.

Il Rettore, con proprio motivato Decreto, può disporre, in qualsiasi momento, la esclusione di un candidato dalla procedura di selezione per mancanza di uno dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando.

Articolo 3

Presentazione della domanda: termini e modalità

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, corredate di tutta la documentazione necessaria, debbono essere indirizzate al **Rettore della Università degli Studi del Sannio, Palazzo San Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento**, e dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro il giorno 22 dicembre 2022**.

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, con la relativa documentazione, deve essere **trasmessa, esclusivamente, a mezzo di posta elettronica certificata**, in *"Formato PDF"*, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Università degli Studi del Sannio: amministrazione@cert.unisannio.it, riportando nell'oggetto la seguente dicitura: *"Procedura di selezione per la designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio non appartenenti ai ruoli dell'ateneo"*.

Nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, potendo utilizzare, a tal fine, il *"facsimile"* all'uopo predisposto dalla Amministrazione (**Allegato 1**):

- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la residenza, indicando, specificatamente, la città, la provincia, il codice di avviamento postale, la via o la piazza e il numero civico;
- b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di un altro Stato;
- c) di godere dei diritti civili e politici;
- d) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, comma 1, del presente bando, comprovando in modo dettagliato, nel *"curriculum vitae e professionale"* allegato alla domanda, la propria competenza in campo gestionale ovvero le esperienze lavorative e/o professionali di elevato livello dalle quali risulti, in particolare, la propria qualificazione scientifica e culturale;
- e) di non appartenere ai ruoli della Università degli Studi del Sannio a decorrere dai tre anni precedenti la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione;
- f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stato concesso il condono, l'indulto, il perdono giudiziale o la amnistia, indicando, per ogni condanna, la autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza ed i suoi estremi identificativi, ossia la data ed il numero;
- g) gli eventuali procedimenti penali pendenti, indicando, per ogni procedimento, la competente autorità giudiziaria, la natura, l'oggetto ed il suo stato attuale;
- h) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, indicando, per ciascun servizio, la data in cui ha avuto inizio, la data della sua cessazione e le relative cause;
- i) di non essere stato dispensato o destituito da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;

- j) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- k) di non essere stato licenziato da un impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- l) di non essere stato destituito dall'impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione a seguito di una condanna penale;
- m) la eventuale attività lavorativa attualmente svolta, specificando la natura del rapporto di lavoro, ovvero se la attività lavorativa sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di un privato o di una pubblica amministrazione, ad un rapporto di lavoro autonomo o ad una attività libero-professionale;
- n) l'eventuale stato di quiescenza;
- o) l'impegno, in caso di nomina a componente del Consiglio di Amministrazione, a far cessare immediatamente ogni eventuale situazione di incompatibilità;
- p) di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

Il candidato è tenuto a rendere, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, le dichiarazioni di cui al comma 6, lettere f), g), h), i), j), k), l), m), del presente articolo, anche se negative.

I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine stabilito nel comma 1 del presente articolo.

Il candidato è, altresì, tenuto a:

- a) indicare il recapito presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione;
- b) segnalare, tempestivamente e con le stesse modalità previste dal presente articolo per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, le eventuali, successive variazioni del predetto recapito.

La Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata, tardiva o irrituale comunicazione della variazione del recapito da parte del candidato, nonché da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma autografa, ma non è richiesta la sua autenticazione.

Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità legale.

Qualora il documento di riconoscimento non sia in corso di validità, il candidato, ai sensi dell'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a dichiarare, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso contenuti non hanno subito alcuna variazione dalla data del suo rilascio.

Alla domanda deve essere allegato un "*curriculum vitae e professionale*", sottoscritto dal candidato con firma autografa.

Relativamente ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione alla procedura di selezione, si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, e nella Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Articolo 4 Valutazione dei candidati

La verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione è effettuata dal Senato Accademico.

Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione, il Senato Accademico procederà alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo sulla base del “*curriculum vitae e professionale*” presentato dai candidati, che deve essere predisposto nel rispetto delle indicazioni contenute nell’articolo 3, comma 6, lettera d), del presente bando.

Articolo 5 Conferimento e durata dell’incarico

I due componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell’ateneo sono scelti e nominati dal Rettore, con proprio Decreto, tra i candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione e ritenuti idonei dal Senato Accademico a seguito della verifica di cui all’articolo 4 del presente bando.

Nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti sia inferiore a due, il Rettore, sentito il Senato Accademico, provvede a designare direttamente uno o entrambi i componenti del Consiglio di Amministrazione che non appartengono ai ruoli dell’ateneo.

I componenti del predetto Organo di Governo, nominati nell’anno 2023, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2025.

Articolo 6 Compensi o indennità

Eventuali compensi o indennità spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dal medesimo Consiglio, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle modalità di attribuzione stabilite dal Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 7 Incompatibilità e decadenza

I membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, non devono:

- a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di Rettore e di Direttore di Dipartimento;
- b) essere componenti di altri organi dell’ateneo, fatta eccezione per il Consiglio di Dipartimento;
- c) ricoprire il ruolo di Direttore, Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione delle Scuole di Specializzazione;
- d) rivestire incarichi di natura politica per tutta la durata del mandato;
- e) ricoprire la carica di Rettore, Pro-Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
- f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e nella Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.

Il/la candidato/a dipendente di una pubblica amministrazione, in caso di nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, deve produrre l'autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza, a ricoprire la predetta carica.

Nella domanda di partecipazione deve essere dichiarato l'impegno, in caso di nomina a componente del Consiglio di Amministrazione, a far cessare immediatamente ogni eventuale situazione di incompatibilità.

Ai sensi, dell'articolo 33, comma 5, lettera b), dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, i componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipano con continuità alle sedute del predetto Organo di Governo decadono dalla carica.

Articolo 8 Trattamento dei dati personali

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del GDPR (Regolamento UE 2016/679), l'Università degli Studi del Sannio, in qualità di titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per permettere lo svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Ateneo è la "**Società PA33**", indirizzo di posta elettronica: dpo@unisannio.it, indirizzo di posta elettronica certificata: dpo@cert.unisannio.it, pa33@legalmail.it.

Articolo 9 Pubblicazione

Il presente bando di selezione è pubblicato nell'Albo On-Line, consultabile sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo www.unisannio.it, voce "*Concorsi per Collaborazioni*", e viene affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascun Dipartimento.

Articolo 10 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di selezione, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nello Statuto della Università degli Studi del Sannio e nel Regolamento Generale di Ateneo della Università degli Studi del Sannio, come richiamate nelle premesse del presente bando.

Relativamente alla procedura di selezione oggetto del presente bando, il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Dottoressa **Maria Grazia DE GIROLAMO**, nella sua qualità di Responsabile della Unità Organizzativa "*Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti*", che può essere contattata al seguente numero di telefono: 0824-305046 o al seguente indirizzo di posta elettronica: degirolamo@unisannio.it.

**IL RETTORE
Professore Gerardo CANFORA**

"Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005"